

N. R.G. 52841/2012



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO  
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Margherita Monte  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 52841/2012 promossa da:

[REDACTED], con il patrocinio  
dell'avv. [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED]  
[REDACTED], elettivamente domiciliato in [REDACTED] presso il  
difensore avv. [REDACTED]

ATTRICE

contro

CREDIT SUISSE (ITALY) SPA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL GIUDICE LORENZO e  
dell'avv. MITTIGA FEDERICA (MTTFR72P61C352J) Piazza Velasca, 5 20122 MILANO; ,  
elettivamente domiciliato in PIAZZA VELASCA, 5 20122 MILANO presso il difensore avv. DEL  
GIUDICE LORENZO

CONVENUTA

[REDACTED] (C.F. ), CONTUMACE

TERZO CHIAMATO

OGGETTO: Intermediazione finanziaria (S.I.M.) - Contratti di Borsa

CONCLUSIONI

Per l'attrice come da come da fogli depositati in udienza; per la convenuta come da fogli  
depositati per via telematica.



### Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione notificato in data 11.7.2012 la sig.ra [REDACTED] ha convenuto in giudizio Credit Suisse (Italy) spa, esponendo che in data 5 maggio 2004 le era stato fatto sottoscrivere, presso la sua residenza in [REDACTED], da certo [REDACTED], un modulo di apertura "conto investimento ordinario" Credit Suisse (Italy) spa. Il sig. O [REDACTED], che in passato era già stato promotore finanziario della sig.ra R [REDACTED] in banche diverse, in quella occasione si era presentato quale promotore finanziario di Credit Suisse. Il contratto era già sottoscritto dal Personal Banker di Credit Suisse I [REDACTED] il quale, pur non essendo presente alla sottoscrizione e pur non avendo mai incontrato la sig.ra R [REDACTED], aveva confermato nel modulo l'esattezza delle generalità del cliente ed il fatto che la firma fosse stata apposta in sua presenza. Nella stessa occasione O [REDACTED] aveva fatto sottoscrivere alla R [REDACTED] una procura ad operare sul conto investimento ordinario ed una serie di altri moduli in bianco. Anche la procura era stata sottoscritta da S [REDACTED] come Personal Banker di Credit Suisse, pur non essendo presente. Contestualmente alla sottoscrizione del conto investimento la sig.ra R [REDACTED] aveva conferito la somma di € 150.000,00 a mezzo assegno bancario consegnato ad O [REDACTED]. Nel gennaio del 2005 l'attrice aveva ricevuto, secondo l'iter prospettato da O [REDACTED], una prima *tranche* d'interessi per un importo di € 3.756,43. Di conseguenza l'attrice, rassicurata sulla bontà dell'investimento, aveva effettuato ulteriori conferimenti sul conto investimento ordinario: in data 20.4.2005 aveva versato la somma di € 100.000,00 ed in data 30.1.2006 la somma di € 100.000,00. In data 11.5.2006 le era stato accreditato sul conto corrente presso Unicredit la somma di € 8.300,00 che, a dire di O [REDACTED], rappresentava interessi derivanti dall'investimento. In seguito l'attrice, che non aveva più avuto notizia del suo investimento, aveva ricevuto la lettera di Credit Suisse dell'agosto 2009, con la quale le veniva comunicato il recesso della Banca dal conto ordinario di investimento. In seguito l'attrice non era più riuscita a contattare O [REDACTED] e, pertanto, aveva richiesto alla Banca tutta la documentazione inerente ai rapporti intrattenuti con la stessa.

L'attrice ha affermato che, dall'esame della documentazione inviatale dalla Banca, aveva rilevato le seguenti operazioni sul conto corrente presso Credit Suisse: - in data 28.1.2005



un bonifico di € 148.000,00 sul conto corrente intestato ad A. srl in presso Credit Suisse, col relativo ordine di bonifico, sottoscritto dalla sig.ra R. al momento della stipulazione del contratto d'investimento, riempito abusivamente da O. ovvero da S. - in data 4.7.2005 un bonifico di € 100.000,00 su altro conto corrente intestato ad A. srl presso Credit Suisse mediante richiesta di bonifico con firma apocriфа di R., autenticata da S.; - in data 31.1.2006 era stato sottoscritto da A. srl un contratto di gestione patrimoniale di Fondi, con conferimento di € 100.000,00 mediante addebito dell'importo sul conto corrente intestato alla R., disposto da O. in forza della procura; il contratto era stato sottoscritto da O. quale amministratore di A. srl; - in data 16.6.2006 era stata redatta da S. la scheda "profilo di rischio" con sottoscrizione apocriфа della sig.ra R.; - l'accredito di euro 8.300,00 sul conto corrente dell'attrice presso Unicredit non rappresentava gli interessi derivanti dall'investimento effettuato dalla R., ma il corrispettivo di un bonifico effettuato dal conto corrente della stessa presso Credit Suisse, mediante richiesta con firma apocriфа a nome di R. autenticata da S. - in data 16.6.2008 risultava concluso un contratto di "collocamento e consulenza" con firma apocriфа della sig.ra R. Sulla base di queste premesse l'attrice ha dedotto di essere stata vittima del raggio operato da O. e S. quest'ultimo radiato con delibera Consob del 8.6.2011 dall'Albo dei promotori finanziari per illeciti a danno di clienti di Credit Suisse.

Al riguardo l'attrice ha affermato che O. approfittando del pregresso rapporto professionale e presentandosi come promotore di Credit Suisse, l'aveva indotta a sottoscrivere il contratto di conto investimento ordinario e la procura in suo favore, mentre S. aveva reso possibile la condotta distrattiva, fornendo ad O. la documentazione cartacea e sottoscrivendo la stessa per autentica, pur non avendo mai incontrato la signora R.

L'attrice ha allegato, quindi, la responsabilità della Banca ex art. 31 TUF per il danno patrimoniale subito, pari alla somma complessiva di Euro 348.000,00, corrispondente al bonifico di €. 148.000,00 in data 28 gennaio 2005 in favore di A. Srl, al bonifico di €. 100.000,00 in data 4 luglio 2005 in favore della stessa società, all'addebito di € 100.000,00



del 31 gennaio 2006 per il conferimento relativo al contratto di Gestione Patrimoniale in Fondi sottoscritto da O [redacted] come amministratore di A [redacted] srl.

Nell'atto di citazione la sig.ra R [redacted] ha dichiarato, inoltre, di disconoscere "formalmente ai sensi dell'art. 214 c.p.c. le sottoscrizioni apposte sui seguenti documenti":

- richiesta di bonifico del 30 giugno 2005 di € 100.000,00 in favore di A [redacted] srl (all. 10);
- richiesta di bonifico del 9 maggio 2006 di € 8.300,00 in favore della signora R [redacted] da effettuarsi sul c/c intrattenuto dall'attrice presso UniCredit (all. 13);
- scheda "profilo di rischio" del 16 giugno (all. 15);
- contratto di "collocamento e consulenza" del 16 giugno 2008 (all.16).

In citazione la sig.ra R [redacted] ha formulato, infine, querela di falso ai sensi degli artt. 221 ss c.cp. relativamente alla richiesta di bonifico del 26.1.2005 di € 148.000,00 in favore di A [redacted] srl, sottoscritta in bianco e, a suo dire, riempita abusivamente.

La sig.ra R [redacted] nell'atto di citazione ha chiesto, quindi, al Tribunale di:

*A. Accertare e dichiarare per tutti i motivi esposti la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale ex art. 31 D. Lgs 58/98 e/o art. 2049 codice civile della Banca convenuta in ordine alla lesione dei diritti patrimoniali subiti dalla signora R [redacted] derivanti dalla condotta illecita del proprio promotore finanziario signor [redacted] B. Conseguentemente condannare la Credit Suisse (Italy) Spa al risarcimento in favore dell'attrice della somma di € 348.000,00 oltre interessi convenzionali che l'attrice avrebbe percepito qualora le somme fossero state investite nei termini contrattuali, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; C. Condannare altresì la Credit Suisse (Italy) Spa, trattandosi di fatti penalmente rilevanti, al risarcimento del danno morale da quantificarsi nella somma che l'adito Tribunale dovesse ritenere equo in relazione all'ingente importo distratto".*

Si è costituita Credit Suisse (Italy) spa, eccependo la prescrizione quinquennale delle domande risarcitorie.

Nel merito la convenuta ha replicato, in sintesi, che: la sig.ra R [redacted] laureata in giurisprudenza all'epoca dei fatti praticante notaio, aveva rilasciato ad O [redacted] - soggetto del tutto estraneo a Credit Suisse- la procura ad operare sul conto ed aveva disposto gli ordini di bonifico, oggetto di causa, in favore di A [redacted] srl, società della quale O [redacted] era socio al



97% ed amministratore unico; la sig.ra R [redacted] aveva già ricevuto da [redacted] srl il bonifico di euro 3.758,43 in data 12.1.2005 e in data 21.5.2007 aveva versato in favore di O [redacted] la somma di € 25.000,00; la sig.ra R [redacted] aveva ricevuto regolarmente gli estratti conto inviati dalla Banca all'indirizzo di residenza indicato nel contratto e non li aveva mai contestati.

Da tali circostanze la convenuta ha dedotto che l'attività del promotore S [redacted] non avesse avuto alcuna incidenza nell'economia di un rapporto privato fra l'attrice, O [redacted] e la sua società e che i pretesi illeciti fossero stati attuati da O [redacted] nel proprio esclusivo interesse, in quanto riguardavano la società della quale era amministratore e socio al 97%.

La convenuta ha contestato, quindi, i presupposti della responsabilità per il fatto del promotore ex art. 31 D legisl. N. 58\1998- TUF e ha chiesto il rigetto di tutte le domande; in subordine ha chiesto l'accertamento del concorso di colpa dell'attrice e- previa autorizzazione alla chiamata in causa- la condanna di [redacted] S [redacted] O [redacted] e A [redacted] srl a "manlevare" Credit Suisse (Italy) spa di ogni somma che fosse condannata a corrispondere all'attrice.

A seguito di chiamata in causa [redacted] è rimasto contumace; la convenuta ha rinunciato, invece, ad estendere il contraddittorio nei confronti di O [redacted] ed A [redacted] srl, non essendo andata a buon fine la notifica per irreperibilità degli stessi.

Le domande dell'attrice vanno respinte, per quanto di seguito esposto.

1- E' fondata l'eccezione preliminare di prescrizione formulata dalla convenuta con riferimento alla responsabilità extracontrattuale, dedotta dall'attrice nei confronti della Banca a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 31 D legisl. N. 58\1998- TUF sul presupposto del fatto illecito del promotore [redacted] S [redacted] che avrebbe reso possibile la perpetrazione dei reati di truffa aggravata ed appropriazione indebita posti in essere da [redacted] O [redacted]

L'ultima delle operazioni contestate dall'attrice nel presente giudizio è l'addebito di € 100.000,00 risalente al 31 gennaio 2006 e l'atto di citazione è stato notificato in data 11.7.2012.



A tale data era decorso anche il termine di prescrizione di sei anni previsto per il diritto al risarcimento dei danni per fatti costituenti i delitti di truffa ed appropriazione indebita ex art. 157 cp- art. 2947, III comma c.c. e, quindi, in mancanza di atti interruttivi, risulta prescritto il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e morale da atto illecito.

Ne consegue il rigetto della domanda di risarcimento dei danni a titolo di responsabilità extracontrattuale.

2- Nell'udienza di precisazione delle conclusioni il procuratore dell'attrice ha aggiunto sub D la seguente domanda rispetto alle conclusioni dell'atto di citazione:

*In via subordinata, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda principale, previo accertamento e dichiarazione di apocrifa: (i) della richiesta di bonifico del 30 giugno 2005 di € 100.000,00 in favore dell'A. (ii) della richiesta di bonifico del 9 maggio 2006 di € 8.300,00 in favore della signora R. da effettuarsi sul c/c intrattenuto dall'attrice presso UniCredit; (iii) della scheda "profilo di rischio" del 16 giugno; (iv) del contratto di "collocamento e consulenza" del 16 giugno 2008, al cui disconoscimento della propria sottoscrizione effettuato dall'attrice con l'atto di citazione non è seguita alcuna istanza di verifica ex art. 216 c.p.c. da parte della Società convenuta, condannare quest'ultima alla restituzione della somma di € 100.000,00 oltre interessi dal 30 giugno 2005 e rivalutazione.*

Non si tratta di una domanda nuova, contrariamente a quanto eccepito dal procuratore della convenuta, tenuto conto della replica dell'attrice che ha rilevato di avere dedotto sin dall'atto di citazione anche la responsabilità della Banca a titolo contrattuale in relazione al rapporto derivante dal contratto di "conto investimento ordinario" sottoscritto in data 5.5.2004. In effetti il riferimento alla responsabilità contrattuale è espresso anche nelle conclusioni dell'atto di citazione.

Nel merito la domanda va respinta, come pure va respinta la domanda di accertamento e dichiarazione del carattere apocrifo delle firme apposte sui documenti sopra indicati.

Riguardo all'ordine di bonifico di €. 100.000,00 datato 30 giugno 2005, eseguito in data 4 luglio 2005 in favore di A. srl (doc. 9), prodotto dall'attrice in fotocopia sub doc. 10, la sig.ra R. nell'atto di citazione ha disconosciuto "formalmente ai sensi dell'art. 214 c.p.c." la sottoscrizione apposta sul documento.



Non si tratta, quindi, del disconoscimento incidentale di un documento prodotto dalla controparte in corso di causa, rispetto al quale gravasse sulla convenuta l'onere di produrre l'originale (peraltro sotto sequestro penale) e di proporre istanza di verifica ex art. 216 cpc (formulata dalla convenuta solo in subordine). Si tratta, invece, di una domanda principale volta a far accertare la non autenticità della firma del documento prodotto dall'attrice, sulla quale grava il relativo onere probatorio secondo le ordinarie regole ex art. 2697 cod. civ. (Cass. n. 16777 del 23/07/2014; Cass. n. 974 del 18/01/2008).

L'attrice al riguardo non ha dedotto alcun elemento di prova e per la prima volta nella comparsa conclusionale ha chiesto al Tribunale, in subordine, di disporre CTU grafologica. Tale istanza non può essere accolta, perché tardiva rispetto alle preclusioni istruttorie.

Rispetto all'esecuzione dell'ordine di bonifico di €. 100.000,00 del 30.6.2005 si deve escludere, quindi, un inadempimento contrattuale della Banca, non avendo l'attrice provato che si trattasse di un ordine con firma apocrifa e, di conseguenza, dev'essere respinta la domanda di condanna della Banca alla restituzione della somma di € 100.000,00 a titolo di responsabilità contrattuale.

3- Per le medesime considerazioni sub 2 in merito alla carenza di prova da parte dell'attrice della falsificazione delle firme si deve respingere anche la domanda volta ad accertare la falsità delle firme disconosciute sulla richiesta di bonifico del 9 maggio 2006 di € 8.300,00 in favore della signora R. da effettuarsi sul c/c intrattenuto dall'attrice presso UniCredit (all. 13), sulla scheda "profilo di rischio" del 16 giugno (all. 15), sul contratto di "collocamento e consulenza" del 16 giugno 2008 (all.16).

4- Riguardo al bonifico di €. 148.000,00 in data 28 gennaio 2005 in favore di A. Srl (doc. 8) l'attrice ha proposto in citazione querela di falso ex art. 221 cpc, asserendo che il documento- firmato in bianco dalla stessa R. sia stato riempito abusivamente da O. da S.

La proposizione della querela non è stata ammessa in quanto, in mancanza d'indicazione delle prove della falsità la querela è nulla ex art. 221, II comma cpc.



L'attrice non ha dedotto, infatti, alcuna prova rilevante sul fatto che il foglio fosse stato sottoscritto in bianco dalla R [REDACTED] e che sia stato riempito successivamente in mancanza di patto di riempimento, ossia "absque pactis".

Le statuizioni di rigetto delle domande dell'attrice fanno venir meno l'interesse della convenuta alla statuizione sulla domanda risarcitoria "in manleva" proposta, in subordine, nei confronti del terzo chiamato [REDACTED] S [REDACTED]

Per il principio della soccombenza l'attrice dev'essere condannata a pagare alla convenuta le spese processuali, comprese quelle della chiamata in causa di Scarpa, liquidate nel dispositivo in base al valore della causa ed all'entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, VI sezione civile, pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, così provvede:

1. dichiara la nullità della querela di falso proposta nell'atto di citazione dalla sig.ra sig.ra [REDACTED] R [REDACTED] avverso la richiesta di bonifico del 26 gennaio 2005 di € 148.000,00 in favore della Attiva srl e respinge tutte le ulteriori domande proposte dall'attrice nei confronti della convenuta Credit Suisse (Italy) spa;
2. Condanna l'attrice a pagare alla convenuta le spese processuali che liquida in € 21.387,00 per compenso, oltre il rimborso del contributo unificato di € 1.056,00 per la chiamata in causa di [REDACTED] S [REDACTED] oltre il rimborso del 15% ex art. 2 DM n. 55\2014 ed oneri accessori di legge.

Milano in data 14.7.2016.

Giudice

dr.ssa Margherita Monte

